

Direttiva europea sulle apparecchiature a pressione (PED) 2014/68/EU

Il 29 maggio 1997 il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato la direttiva 97/23/EC sull'armonizzazione delle leggi degli Stati Membri in materia di apparecchi a pressione (PED). Questa direttiva è stata riformulata il 15 maggio 2014 dalla direttiva 2014/68/EU sullo stesso argomento, che ha introdotto innovazioni sostanziali in termini di classificazione dei fluidi, definizione e obblighi degli operatori economici e modifiche applicate alle procedure di valutazione della conformità.

Per quanto riguarda i compressori, le disposizioni della direttiva 97/23/EC sono state confermate dalla direttiva 2014/68/EU:

- Secondo l'articolo 1, par. 2 (j) della Direttiva, ciò non si applica ai compressori semiermetici e di tipo aperto. Questa esenzione è valida a determinate condizioni e deve essere preparata una documentazione specifica per i prodotti per giustificare il caso. Ciò è stato confermato dal coinvolgimento di un Ente Certificatore e dalle linee guida ufficiali sull'interpretazione della PED rilasciata dal Gruppo di lavoro "Pressure" della Commissione Europea.
- Secondo il paragrafo 2 (f). Articolo 1 della PED i motocompressori classificati non al di sopra della categoria I della PED sono esclusi dallo scopo della Direttiva sulle Apparecchiature a Pressione (PED) perché questi compressori rientrano nello scopo di altre direttive EU come la 2006/42/EC (Direttiva Macchine) o la 2014/35/EU (Direttiva Bassa Tensione). Ciò è applicabile ai compressori non esenti da PED ai sensi dell'articolo 1, par. 2 (j) e, in particolare, ai compressori ermetici.

Per quei compressori che rientrano nello scopo della PED, *ASERCOM* ha sviluppato, in collaborazione con un Ente Certificatore, delle linee guida per i propri membri per valutare la conformità di questi prodotti con questa direttiva.

Le seguenti spiegazioni dovranno servire come guida ai clienti dei membri *ASERCOM* al fine di comprendere le implicazioni della direttiva PED nella nostra attività.

- La PED distingue tra due GRUPPI di fluidi:
 - GRUPPO 1 per i fluidi pericolosi (tossici, infiammabili, esplosivi):
 - GRUPPO 2 per tutti gli altri fluidi

STATEMENT



Ultimo Aggiornamento: Aprile 2018

I più comuni refrigeranti usati HFC, HCFC, HFO e miscele di HFC/HFO, rientrano nel Gruppo 2.

- Refrigeranti come – per esempio- R717 (Ammoniaca) R290 (Propano), R32, R1234yf, rientrano nel Gruppo 1
- La PED distingue tra categorie di apparecchiature a pressione. Quattro categorie sono definite e differenziate per livelli di Pressione x Volume. Questi livelli sono definiti separatamente per ciascun gruppo di fluidi.
- La categoria non è indicata sulla targhetta ma questa informazione può essere facilmente ottenuta dal produttore.

La categoria dell'apparecchiatura è utilizzata per stabilire se la stessa è soggetta allo scopo della PED o meno e in che modo la conformità con la PED deve essere dimostrata.

- Per quei compressori che rientrano nello scopo della PED, dovrà essere realizzata una verifica da parte un Ente Certificatore presso l'azienda produttrice di compressori al fine di stabilire la conformità con i requisiti richiesti dalla Direttiva PED.

I compressori che rientrano nello scopo della PED dimostreranno la conformità con questa direttiva in seguito ad una verifica con esito positivo che apporrà sulla targhetta il marchio CE e il numero di registrazione dell'ente certificatore che ha rilasciato la certificazione.

- Inoltre, una dichiarazione di conformità emessa dal produttore è disponibile se il produttore rientra nel campo di applicazione della PED.
- Per i prodotti che rientrano nello scopo della Direttiva PED, i produttori dovranno mantenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità EU per 10 anni dopo l'introduzione del prodotto sul mercato.

Queste raccomandazioni sono indirizzate a costruttori/installatori di sistemi di refrigerazione domestica e commerciale, industriale, professionale. Le raccomandazioni sono state abbozzate sulla base di cosa ASERCOM crede sia lo stato della conoscenza tecnica e scientifica al tempo della stesura, comunque, ASERCOM e le sue aziende associate non possono accettare qualsiasi responsabilità per e, in particolare, non possono assumersi l'affidabilità con rispetto alle misure – azioni o omissioni – prese sulla base di queste raccomandazioni.
